

Unioni civili – Sì al “bonus mobili per le giovani coppie”

4 Agosto 2016

Estensione del “bonus mobili per le giovani coppie”, correlato all’acquisto dell’abitazione principale, anche per le coppie dello stesso sesso che accedono alle nuove unioni civili della “Legge Cirinnà”.

Così si è espresso il Viceministro dell’economia e finanze Enrico Zanetti in risposta all’**interrogazione parlamentare n.5-09160** presso la Commissione VI (Finanze) della Camera che recepisce, dal punto di vista dell’applicabilità dei benefici fiscali, le novità introdotte dalla legge 76/2016 (“Legge Cirinnà”), in materia di unioni civili.

Come noto, la “Legge Cirinnà” stabilisce:

- l’**equiparazione** delle **unioni civili** tra persone maggiorenni dello stesso sesso a quelle derivanti dal vincolo **matrimoniale**;
- l’**estensione** alle **convivenze di fatto** di **alcuni diritti** spettanti ai **coniugi conviventi** (ad esempio, il riconoscimento, a favore del coniuge superstite, del diritto di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza).

Per quel che riguarda le **unioni civili**, la legge 76/2016 stabilisce che le **disposizioni** attualmente **riferite al matrimonio**, ivi compresi i termini “coniuge” o simili, ovunque ricorrano nella normativa, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi «**si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso**».

Tale **principio vale**, quindi, anche sotto il profilo dell’**applicabilità** del “**bonus mobili**”, riconosciuto in favore delle **giovani coppie** che **acquistano** un’unità immobiliare da destinare ad “**abitazione principale**”, a condizione che almeno **uno** dei **componenti** non abbia superato i **35 anni** d’età.

Si ricorda che il beneficio consiste nell’attribuzione di una **detrazione IRPEF** del **50%** per le giovani coppie che **acquistano**, dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**, **mobili** destinati all’arredo della nuova abitazione, calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro** (art.1, co.75, legge 208/2015) [\[1\]](#).

In sostanza, chiarisce il Ministero delle finanze, in base alle citate modifiche normative, l’**agevolazione** spetta anche alle **giovani coppie** dello stesso sesso **unite civilmente nel 2016** ai sensi della “Legge Cirinnà”, ferma restando l’applicabilità del beneficio anche per le coppie sposate, ovvero conviventi da almeno 3 anni.

Infine, viene precisato che, **anche per tale nuova fattispecie, devono essere soddisfatte** tutte le **ulteriori condizioni** di **applicabilità** del **beneficio**, come specificate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.7/E del 31 marzo 2016 e riguardanti i requisiti per accedere al bonus, i beni agevolabili e l’ammontare della spesa detraibile[\[2\]](#).

[\[1\]](#) Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” - [ID n.23273 del 13 gennaio 2016](#).

[\[2\]](#) Cfr. ANCE “Bonus mobili per le giovani coppie – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” - [ID n.24211 del 1° aprile 2016](#).